

Legge di stabilità/1. Dal 2016 si applicherà il nuovo regime forfettario con soglie di accesso più elevate e agevolazioni per il primo quinquennio

I vecchi minimi conservano gli sconti

Per chi ha iniziato l'attività entro il 2015 l'aliquota al 5% resta confermata fino ai 35 anni di età

Gianfranco Ferranti

Dal 2016 il regime forfettario sarà, come previsto dal disegno di legge di stabilità per tale anno, l'unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l'aliquota del 5% per i primi 5 anni. Resta, però, salva l'applicazione del regime dei minimi da parte dei soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di avvalersene.

Nell'anno in corso i contribuenti che iniziano una nuova attività e fruiscono del regime forfettario possono, di fatto, applicare l'aliquota del 10% (anziché del 15%) sul reddito imponibile determinato applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Non è, quindi, possibile dichiarare una perdita. La legge di stabilità per il 2015, nell'introdurre tale regime, aveva stabilito che i contribuenti i quali, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, si erano avvalsi del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

In sede di conversione in legge del decreto legge 192 del 2014 era stata poi introdotta la "proroga" dello stesso regime per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e arti e professioni in possesso dei requisiti previsti, «consentendone la relativa scelta nel corso dell'anno 2015». Era stata, in tal modo, adottata una "soluzione-ponte", in attesa di una riforma organica della materia, che è avvenuta nel disegno di legge di stabilità per il 2016, che ha previsto l'applicazione dell'aliquota del 5 anziché del 15% per l'anno di inizio dell'attività e per i quattro successivi. È stata, però, eliminata la precedente previsione del prolungamento dell'applicazione del regime di favore fino al compimento del 35° anno di età.

Nel comma 3 dell'articolo 8 è stato espressamente stabilito che i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività nel 2015 avvalendosi del regime forfettario e fruendo della riduzione di un terzo del reddito possono appli-

care la nuova aliquota del 5% nei successivi 4 anni, cioè dal 2016 al 2019. Non è stata, invece, prevista una disciplina transitoria per i soggetti che nel 2015 e negli anni precedenti hanno scelto di fruire del regime "dei minimi". Nella legge 190 del 2015 era stato stabilito, come detto, che i contribuenti che nel 2014 si erano avvalsi di tale regime avrebbero potuto continuare a fruirne fino alla scadenza naturale. Si ritiene che, in mancanza di una espressa previsione contraria, tale disposizione normativa resti ferma e i contribuenti interessati possano, di conseguenza, continuare a fruire del regime "dei minimi" fino alla sua naturale scadenza ed eventualmente fino al 35° anno di età. Il disegno di legge di stabilità non prevede l'abolizione neanche della disposizione relativa ai soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2015 e si ritiene, pertanto, che anch'essi possano continuare a fruire del regime di vantaggio. Si tratta, d'altra parte, di misure in relazione alle quali erano state in precedenza stanziare le risorse economiche necessarie a coprire le perdite di gettito, che non appaiono "recuperate" nella relazione tecnica del disegno di legge. A partire dal 6° anno di esercizio dell'attività i contribuenti potranno continuare a fruire del regime forfettario - applicando l'aliquota del 15% - senza limiti di tempo, sempre che sussistano le condizioni richieste dalla norma. Si ricorda che l'attività può essere considerata "nuova" se:

- non sia stata esercitata, nei tre anni precedenti l'inizio della stessa attività, un'arte o professione o un'attività d'impresa, anche nell'ambito di imprese familiari, società o associazioni professionali;
- non venga proseguita l'attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- non sia proseguita un'attività d'impresa svolta da un altro soggetto che abbia realizzato, nell'anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori al limite stabilito per accedere al regime agevolato.

I regimi agevolati per le nuove attività

IL REGIME FORFETTARIO DAL 2016

Dal 2016 il regime forfettario sarà l'unico agevolato e in caso di inizio di una nuova attività si applicherà l'aliquota del 5% (anziché del 15%) per i primi 5 anni. Non è previsto il mantenimento del regime di favore fino al compimento del 35° anno di età. Sono state elevate di 10 mila euro tutte le soglie di ricavi e compensi previste per l'accesso al regime e di 15 mila euro quella relativa alle attività professionali ed equiparate

IL REGIME FORFETTARIO NEL 2015

I contribuenti che iniziano una nuova attività nell'anno in corso e fruiscono del regime forfettario possono, di fatto, applicare l'aliquota del 10% (anziché del 15%) sul reddito imponibile determinato applicando all'ammontare dei ricavi o compensi percepiti un coefficiente di redditività. Per i quattro anni successivi (dal 2016 al 2019) il disegno di legge di stabilità per il 2016 prevede la possibilità di applicare la nuova aliquota del 5 per cento

I MINIMI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ ENTRO IL 2014

La legge di stabilità per il 2015 aveva stabilito che i contribuenti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si erano avvalsi del regime dei minimi avrebbero potuto continuare a fruirne per il periodo che residuava al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età. Tale regime fiscale dovrebbe continuare ad applicarsi fino alla sua naturale scadenza

LA PROROGA DEL REGIME DEI MINIMI NEL 2015

In sede di conversione in legge del decreto legge 192 del 2014 è stata introdotta la proroga del regime dei minimi per le persone fisiche che esercitano attività d'impresa e arti e professioni in possesso dei requisiti previsti, consentendone la scelta anche nel corso dell'anno 2015. Anche tale regime dovrebbe mantenere la sua validità fino alla naturale scadenza, non essendo prevista nel disegno di legge di stabilità una diversa disciplina transitoria

LE NUOVE ATTIVITÀ: I REQUISITI E IL VINCOLO SUI RICAVI

L'attività è considerata "nuova" se non è stata esercitata, nei tre anni precedenti l'inizio della stessa, un'arte o professione o un'attività d'impresa. Inoltre non deve essere proseguita l'attività già svolta dallo stesso contribuente sotto forma di lavoro dipendente o autonomo né quella esercitata da un altro soggetto che abbia realizzato, nell'anno precedente, ricavi superiori al limite stabilito per accedere al regime agevolato